

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via Felice Bisazza, 14
- 98122 MESSINA -
Tel. 090/714099 - Fax 090/770228

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE

STACCATA DI CATANIA

Ricorso

nell'interesse della FARMACIA TRISCHITTA DOTT. MASSIMO, corrente in
Messina, S.S. 113 Km. 31,40, frazione Orto Liuzzo (P. IVA 01990940833),
in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Massimo Trischitta,
della FARMACIA MANGANO DOTT.SSA CARLOTTA, (P. IVA 00398740837)
corrente in Messina, Via Nazionale n. 66, frazione Rodia, in persona del
legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Carlotta Mangano, rappresentati e
difesi, giusta procura a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Antonio
Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec
antonio.saitta@certmail-cnf.it), ricorrenti,

contro

- il COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco *pro tempore*,
- l'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del
Presidente *pro tempore*,
- l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,
- l'ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona
dell'Assessore *pro tempore*,

per l'annullamento,

previa sospensione, in parte qua della Deliberazione del Consiglio comunale
del 10 novembre 2015 n. 72/C (comunicata a mezzo racc. a/r con nota prot. n.
268264 del 16 novembre 2015), nella parte in cui ha deliberato «3) di
approvare il piano di individuazione delle sedi farmaceutiche previste

Via Felice Bisazza, 14 - Tel. & Fax (090) 770227 pbx - 98122 MESSINA

territorialmente nell'area comunale geograficamente posizionate (...) 2 -
Gesso, sede farmaceutica identificata nel villaggio originario di "GESSO"
(...) 3 - SALICE sede farmaceutica identificata nel villaggio originario di
"Salice"»; del parere favorevole reso dall'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Messina con nota 13 novembre 2015, prot. n. 1325; del parere
favorevole espresso dall'A.S.P. di Messina con nota prot. n. 5378 del 20
novembre 2015; di ogni altro atto consequenziale e comunque connesso, ivi
compreso, se esistente, del provvedimento dell'Assessorato regionale con il
quale è stata messa a concorso la sede farmaceutica di nuova istituzione in
C.da Salice-Gesso, compreso, ove necessario e in parte qua, il D.D.G. 24
dicembre 2012, con il quale è stato indetto il Concorso straordinario per titoli
per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche.


Premesse:

I Dott.ri Trischitta e Mangano sono titolari, rispettivamente, delle sedi
farmaceutiche rurali di Orto Liuzzo (sede XI) e di Rodia (sede XII) del
Comune di Messina, distanti circa 30 Km. dal centro cittadino, in un
comprensorio che complessivamente non supera i 2.000 abitanti (sommando,
cioè, la popolazione residente nel territorio di ambedue le sedi).

I ricorrenti percepiscono l'indennità sussidiaria di residenza ex L.R. n.
8/1987, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano
a operare.

In ottemperanza all'art. 11 L. n. 27/2012, con Determina
commissariale del 2-5 novembre 2012, n. 112, il Comune istituiva tre nuove
sedi farmaceutiche, una nel Villaggio di Gesso, una a Salice e la terza a Faro

Superiore - C.da Casalotto, incidenti nel medesimo ambito territoriale delle sedi farmaceutiche dei ricorrenti; dette sedi sono state messe a concorso unitamente a numerose altre, dall'Assessorato giusto, D.D.G. 24 dicembre 2012. Tali provvedimenti venivano impugnati innanzi a codesto On.le T.A.R. sempre dai Dott.ri Trischitta e Mangano (Ric. n. 103/2013 R.G.).

Con sentenza 19 dicembre 2013 n. 3027, il ricorso veniva accolto, stante, in particolare, *«l'insussistenza di una adeguata istruttoria e di un'appropriata motivazione a sostegno della scelta operata dall'Amministrazione comunale, prima, e, conseguentemente, dall'Assessorato regionale intimato, dopo»*.

A seguito della superiore decisione, il Comune riavviava il procedimento per l'individuazione delle tre nuove sedi farmaceutiche.

Gli uffici tecnici comunali istruivano il nuovo procedimento, a conclusione del quale venivano individuate tre nuove sedi farmaceutiche: una nella zona nord, una al centro ed una nella zona sud della città (cfr. nel dettaglio planimetria allegata in atti).

In particolare, per ciò che qui è d'interesse, *“dopo attente verifiche e valutazioni, per la zona Nord (scartate le ipotesi Gesso e Salice rispettivamente sede XI e XII, segnalate in riunione, in quanto entrambe nonostante la notevole superficie territoriale non superano i 2000 abitanti ..., l'ipotesi prevede per la zona Nord la sede 44 che ha oltre 5000 abitanti”* (cfr. nota prot. 200823 dell'8 settembre 2015 del Dip. Urbanistica). La proposta veniva recepita dalla G.M. con delibera 8 ottobre 2015, n. 624 e sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale.

Questo, con delibera 10 novembre 2015, n. 72/C, però, anziché

approvare la proposta così come formulata dalla G.M., vi apportava significativi emendamenti, in particolare, prevedendo l'istituzione di due delle tre sedi farmaceutiche nuovamente nei Villaggi di Salice e Gesso, così, in sostanza, reiterando il provvedimento del 2012 già annullato da codesto On.le Tribunale con la sentenza n. 3027/2013.

Peraltro, solo successivamente, con le note meglio indicate in epigrafe, veniva acquisito il parere favorevole sia dall'Ordine dei Farmacisti che dall'A.S.P. di Messina. Non è dato sapere se la regione abbia integrato il bando del concorso del 2012 (D.D.G. 24 dicembre 2012) per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche con quelle nuove (invero, vecchie) oggetto del provvedimento comunale qui impugnato.

Non resta, pertanto, che chiedere nuovamente la dichiarazione di nullità e comunque disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti

Motivi:

I – Nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990 per violazione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Catania 19 dicembre 2013 n. 3027.

Occorre dedurre in via principale la radicale nullità della delibera 10 novembre 2015, n. 72/C, per palese violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di Codesto On.le T.A.R. 19 dicembre 2013 n. 3027.

Innanzitutto appare evidente come il Comune, individuando le medesime sedi oggetto della deliberazione commissariale 2-5 novembre 2012, n. 112, ha violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3027/2013 che aveva annullato tale provvedimento.

Nella su richiamata decisione, infatti, era stato evidenziato, tra l'altro,

come fosse necessario «assicurare un'equa distribuzione nel territorio (che implica l'onere di manifestare come si sia arrivati ad un risultato "perequato") coordinata con l'obiettivo "secondario" della garanzia dell'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.

E' da ritenere che quest'ultimo, proprio perché volto alla finalità di garanzia dell'accessibilità al servizio distribuito, non possa significare che occorra tout court procedere all'allocazione delle farmacie in zone abitate da pochi cittadini, ma che a costoro debba essere assicurata una pronta possibilità di raggiungere la sede farmaceutica, attuabile anche mediante una ponderata localizzazione della stessa».

Si faceva, altresì, obbligo all'Amministrazione «di rideterminarsi in coerenza con le finalità espresse dall'art. 11 del D.l. 1/2012 sopra richiamato e mediante una adeguata istruttoria accompagnata da una esaustiva motivazione con la quale rappresentare chiaramente, anche mediante lo studio del territorio e della sua urbanizzazione, la necessità di istituzione delle farmacie nelle zone prescelte».

Ebbene, ricostruita l'esatta portata del giudizio amministrativo, il provvedimento impugnato non potrà che essere dichiarato nullo perché il Consiglio comunale, con la Delibera n. 72/C del 10 novembre 2015, ha nuovamente istituito le medesime sedi farmaceutiche senza il supporto di alcuna adeguata istruttoria (si ripete, con un mero emendamento d'aula di alcuni consiglieri comunali), riproponendo, quindi, le stesse motivazioni censurate con la sentenza.

Come è stato precisato dalla giurisprudenza, «per ravvisare il vizio di

violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall'amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l'assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l'amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2012 n. 5095, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 dicembre 2014 n. 1478).

Non resta che prendere atto di quanto sopra e dichiarare nullo la delibera consiliare qui impugnata.

II - Violazione e falsa applicazione art. 7, L. 8 agosto 1990, n. 241, art. 8, L.r. 30 aprile 1991, n. 10: mancata comunicazione di avvio del procedimento.

I provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti.

Poiché non si è rideterminata in generale la pianta organica delle farmacie nel territorio del comune di Messina, ma sono state individuate nuove sedi che vanno ad incidere in modo diretto nell'ambito territoriale già previsto in pianta organica, la comunicazione era dovuta «ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti», così come dispone l'art. 7 cit.

Di ciò, l'Amministrazione sembra esserne pienamente consapevole

tant'è che ha provveduto a comunicare il provvedimento finale direttamente agli interessati con racc. a/r del 16 novembre 2015. Si aggiunga, inoltre, che nei documenti allegati e richiamati nella delibera 72/C del 10 novembre 2015 vi è proprio la sentenza n. 3027/2013 con la quale, come detto in premessa, era stato annullato il precedente provvedimento istitutivo delle medesime nuove sedi farmaceutiche in questione.

Peraltro, se la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza dell'obbligo in parola nel caso di rideterminazione generale della pianta delle sedi farmaceutiche (ad es., T.A.R. Napoli, Sez. V, 26 maggio 2008, n. 5022), afferma parimenti, in caso di modifiche parziali, che « ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, occorre la comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento diretto alla rideterminazione dell'ambito territoriale di una sede farmaceutica » (T.A.R. Cagliari, 17 marzo 2000, n. 259).

L'omissione di tale adempimento rende illegittimo, già sotto il mero aspetto formale-procedimentale, il provvedimento sopra impugnato.

III – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48. Incompetenza.

Occorre dedurre, inoltre, la manifesta incompetenza del Consiglio comunale a deliberare sulla istituzione di nuove sedi farmaceutiche: come già ampiamente ribadito da consolidata ed autorevole giurisprudenza, la competenza appartiene alla Giunta comunale.

Ed infatti, «dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990, sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate

dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie (da ultimo, sent. 1638/2014 di questa Sezione)» (Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2014 n. 5542; in ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 maggio 2015 n. 1109; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, nn. 1828/2014, 3681/2014, 4669/2013, 4257/2013; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 17 settembre 2013 n. 263; T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 luglio 2013 n. 1113).

E' stato inoltre precisato che *«il principio generale è quello secondo cui la Giunta ha, rispetto al Consiglio Comunale, competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze degli altri organi, e non esiste alcuna norma espressa che attribuisca al secondo dei due organi la competenza in materia.*

Allo stesso risultato si perviene se si tiene conto della modifica normativa che ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia ancorandole ad uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia (in questo senso v. pure, ex multis, Tar Campania, Sez. V, 12 luglio 2013, n. 3656 e 30 maggio 2013, n. 2821)» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 dicembre 2013 n. 6053).

Il provvedimento, pertanto, non potrà che essere annullato.

IV – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 8 agosto 1990, n. 241, L.r. 30 aprile 1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

A prescindere dalle superiori e decisive censure, la previsione delle due nuove sedi nei Villaggi di Gesso e Salice è comunque illegittima perché

adottata in totale mancanza di qualsivoglia seria attività istruttoria. Anzi, la deliberazione è stata presa in contrasto con le risultanze dell'istruttoria condotta dalla G.M. che aveva portato a proporre ben altre sedi.

Non è rinvenibile, infatti, alcun *iter* logico-comparativo non solo rispetto al criterio demografico ma anche al criterio territoriale e geomorfologico vanamente invocato nella deliberazione impugnata.

Le sedi in contestazione, infatti, sono state individuate esclusivamente in base a non meglio precisate e indeterminate "difficoltà di carattere viario" e attraverso un generico richiamo al "dissesto idrogeologico del territorio comunale". Tutte circostanze asserite in sede di approvazione degli emendamenti alla proposta di delibera, non precedute da necessari e specifici dati tecnici e che ne hanno sconvolto la struttura e il contenuto.

Come sopra accennato, l'Amministrazione aveva avviato il procedimento istruttorio ed era giunta a conclusioni diverse – e comunque contrarie – rispetto a quanto poi deliberato dal Consiglio comunale. Ed infatti, nella seduta del 22 giugno 2015 – a cui avrebbero preso parte anche i rappresentanti dell'A.S.P. di Messina e dell'Ordine dei Farmacisti (ma di questa riunione non esiste verbale o attestato di sorta) – si era giunti alla conclusione di scartare "*le ipotesi Gesso e Salice rispettivamente sede XI e XII ... in quanto entrambe nonostante la notevole superficie territoriale non superano i 2000 abitanti*".

Non è chi non veda, la palese illegittimità dell'emendamento con il quale – si ripete senza istruttoria – sono state riproposte le sedi scartate in sede istruttoria. Tutto ciò senza corredare l'emendamento modificativo di alcun supporto istruttorio o tecnico.

Peraltro, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica che vada (come nel caso che ci occupa) in deroga all'ordinario criterio della popolazione, «richiede una puntuale ed approfondita istruttoria ... non essendo affatto sufficiente né il semplice rilievo della distanza di un determinato agglomerato abitativo dalla farmacia esistente, né un generico richiamo a non meglio precisate "esigenze della popolazione residente", dovendosi al contrario rigorosamente accertare e verificare la sussistenza di tutti i presupposti specificamente indicati dalla legge» (T.A.R. Potenza, 18 agosto 1998 n. 270).

In sostanza, è necessario «che vi sia stata una accurata istruttoria che consenta di esternare in maniera compiuta le abitudini di vita delle popolazioni al cui servizio è destinata la nuova farmacia» (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2007 n. 5014).

Tutto ciò è manifestamente assente nel procedimento *de quo*.

Ma non è tutto.

La decisione assunta dal Consiglio comunale, sembrerebbe, in realtà supportata da una "ulteriore istruttoria eseguita dal Dipartimento Politiche del Territorio giusta nota prot. n. 263914 del 10.11.2015, in cui sono state individuate ulteriori possibili sedi farmaceutiche tenuto conto del numero di abitanti e della sede più vicina".

Si tratta di una affermazione destituita di ogni fondamento.

Nella nota sopra richiamata, e allegata in atti, infatti, vengono riportati una serie di dati proprio "a seguito delle richieste pervenute in sede di Commissione consiliare del 10.11.2015, in merito alla individuazione di abitanti e della sede più vicina rispetto alle sei nuove proposte".

In sostanza, è stata la Commissione consiliare a "indicare ulteriori

sedi” e non il Dipartimento, che, anzi, aveva sin da subito scartato le sedi poi deliberate.

Anche per tali ragioni, il provvedimento dovrà essere annullato.

V – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La decisione assunta è, altresì, illegittima perché non è stata preceduta dall’obbligatorio parere, seppur non vincolante, dell’A.S.P. di Messina e dell’Ordine dei Farmacisti, che, anzi, sono stati forniti successivamente al perfezionamento del provvedimento deliberativo impugnato.

Sull’obbligatorietà del superiore parere si rinvia, per brevità, a quanto già chiarito da costante giurisprudenza, secondo cui «è illegittima la deliberazione di istituzione di una nuova farmacia senza avere acquisito i pareri (obbligatori, ancorché non vincolanti) dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine dei Farmacisti, non essendo sufficiente che i pareri stessi siano stati richiesti, ove gli stessi non siano poi pervenuti; **in ogni caso, la tardiva acquisizione di un parere non sana il provvedimento viziato, a meno che vi sia stata una nuova deliberazione dopo l’acquisizione del parere tardivo**»

(Cons. Stato, sez. III, sentenza 11 novembre 2014 n. 5542 e da ultimo 6 febbraio 2015 n. 603 e 28 settembre 2015 n. 4535).

VI – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall’art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

A seguito della riforma del 2012, l’art. 1 della L. n. 475 del 1968 prescrive che il numero delle autorizzazioni all’apertura di farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. Aggiunge l’art.

2 che «ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate».

Come si vede, pertanto, la legge pone due criteri: quello principale, della popolazione residente e quello subordinato («...tenendo altresì conto...») dell'accessibilità.

Ebbene, discostandosi dall'originaria proposta della Giunta (formulata tenendo conto del principale tra i criteri posti dalla legge: quello demografico), il Consiglio comunale ha adottato quello sussidiario (dell'accessibilità) senza esternare le ragioni giustificatrici del sovvertimento dell'ordine logico normativamente imposto.

Peraltro, come si vedrà *infra*, del tutto apodittiche e infondate sono anche le pretese difficoltà di accessibilità dei villaggi in questione, sicché non resta che dare atto dell'illegittimità, anche sotto profilo, dei provvedimenti impugnati.

VII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

La previsione delle due nuove sedi farmaceutiche nelle zone d'ambito in cui già ricadono le sedi dei ricorrenti determina un quadro caotico ed

irrazionale delle sedi stesse senza alcun concreto rapporto alla popolazione residente e alla morfologia del tessuto urbano cittadino.

Nel caso di specie, infatti, non può farsi a meno di rilevare che:

- nel territorio di riferimento, vi sono già due sedi farmaceutiche, quelle appunto dei ricorrenti, peraltro classificate come rurali e aventi diritto alla indennità sussidiaria di residenza *ex* L.R. n. 8/1987;

- la zona d'incidenza delle due nuove sedi farmaceutiche conta una popolazione che a stento supera i 2.000 abitanti; in particolare la sede XI "Orto Liuzzo-Gesso" 450 abitanti (di cui 350 residenti nel villaggio di Gesso) e la sede XII "Rodia-Salice", 1.200 abitanti (di cui 800 residenti nel villaggio di Salice) (cfr. nota Dip. Politiche del Territorio prot. n. 263914 del 10 novembre 2015);

- le distanze tra le stesse sedi già esistenti e tra queste e quelle di nuova istituzione sono davvero irrisorie come emerge dal seguente schema elaborato dal Dip. Politiche del Territorio con nota prot. n. 263914 del 10 novembre 201526:

- Proposta 2 sede Gesso

	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	DISTANZA	NOTE
SEDE ATTUALE	XI rurale (Orto Liuzzo-Gesso)	450 ab	2.500 m	(dalla XII sede rurale - Rodia-Salice)
NUOVA SEDE PROPOSTA	Gesso	350 ab	4.700 m	(dalla XI sede rurale)

- Proposta 3 sede Salice

	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	DISTANZA	NOTE
SEDE ATTUALE	XII rurale (Rodia-Salice)	1.200 ab	2.500 m	(dalla XI sede rurale - Orto Liuzzo-Gesso)
NUOVA SEDE PROPOSTA	Salice	800 ab	4.200 m	(dalla XII sede rurale)

Da quanto sopra, inoltre, è evidente che sono stati totalmente ignorati gli effetti che l'istituzione comporta in termini di equa distribuzione del bacino d'utenza: le disposizioni normative in materia, infatti, assicurano un

bacino di utenza minimo al titolare della farmacia, stabilendo un rapporto di 1/3.300 sede farmaceutica per cittadini.

Inoltre, la presenza di nuove sedi farmaceutiche in zone periferiche della città, quali sono quelle di riferimento dei ricorrenti, scarsamente abitate e nelle quali il servizio farmaceutico è già più che saturo, è in palese contrasto con l'esigenza dei residenti di altri quartieri della città maggiormente popolati dove vi sono, in proporzione, un numero certamente inferiore di sedi farmaceutiche che superano ampiamente i parametri di legge di 1/3.300.

Peraltro, le istituende farmacie potrebbero contare solo un bacino di qualche centinaio di residenti, così rendendo ancora più inefficiente e diseconomico il servizio farmaceutico in termini generali.

In conclusione, si avrebbero ben quattro (!) farmacie a servizio di una popolazione che non supera i 1.650 abitanti!

Del resto, in un caso del tutto analogo, il Consiglio di Stato ha definito «manifestamente squilibrata» e «ictu oculi sproporzionata» la previsione di ulteriori sedi farmaceutiche in zone o frazioni di un territorio comunale scarsamente abitate (circa 3.000 abitanti) e già servite da una farmacia, a fronte invece di zone più centrali e più densamente popolate (oltre 10.500 abitanti) e servite da sole due farmacie (sez. III, 6 marzo 2015 n. 1153).

Si aggiunga, infine, che gli stessi ricorrenti avevano le rispettive sedi farmaceutiche proprio nei Villaggi di Salice e di Gesso e, tempo fa, chiesero il trasferimento nelle attuali sedi proprio in forza della diseconomia del servizio offerto (in atti, si veda D.D.G. U.s.l. di Messina 5 agosto 2002 prot. n. 30 con il quale il Dott. Trischitta è stato autorizzato al trasferimento dal Villaggio di Gesso al Villaggio di Ortoliuzzo).

Date queste inconfutabili premesse, è impossibile che le sedi così individuate vengano assegnate una volta messe a concorso.

VIII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

Vale appena osservare, trattandosi di atti meramente consultivi e non vincolanti, che anche i pareri dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti (nota 13 novembre 2015, n. 1325) e dell'A.S.P. di Messina (nota 20 novembre 2015, n. 5372) sono del tutto carenti di istruttoria e motivazione. A parte il fatto che i due enti nulla rilevano sul fatto che il Comune ha prima deliberato e solo successivamente ha acquisito i rispettivi pareri (circa l'illegittimità di siffatto *modus operandi* si è detto sopra), entrambi i pareri sono avulsi da qualsiasi supporto istruttorio o oggettivo e, quindi, sono del tutto inattendibili e non in grado di colmare le carenze del provvedimento principale qui impugnato.

Domanda di sospensione.

Il ricorso è fondato e sarà accolto.

Quanto al *fumus*, sono evidenti l'incompetenza e la radicale nullità del provvedimento impugnato per elusione del giudicato nascente dalla sentenza di codesto On.le T.A.R. 19 dicembre 2013, n. 3027, nonché la totale assenza di adeguata istruttoria e motivazione.

Quanto al *periculum*, si precisa che con decreto del 6 febbraio 2015 dell'Assessorato Reg.le della Salute, (in G.U.R.S. del 27 febbraio 2015 n. 3) è stata approvata la graduatoria per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione. A brevissimo, pertanto, si procederà all'assegnazione delle sedi farmaceutiche (anche di quelle di cui qui si discute) e si radicheranno

interessi di terzi destinati a restare frustrati in esito alla decisione del merito del ricorso. Peraltro, i vincitori che dovessero scegliere le sedi in questione, in assenza dei provvedimenti qui impugnati opterebbero necessariamente per altre (e non contestate) sedi farmaceutiche e, quindi, potrebbero legittimamente e serenamente avviare la propria attività in base ai provvedimenti non oggetto di impugnazione.

Tutto ciò, pertanto, impone la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo per le amministrazioni intimatè di rieditare legittimamente il potere amministrativo, senza arrecare danno ai diritti e ai legittimi interessi dei ricorrenti e senza far sorgere aspettative in capo a terzi (a seguito dell'assegnazione delle nuove sedi) destinate a rimanere frustrate nel merito.

Peraltro, già la sola esistenza del provvedimento impugnato determina in atto una gravissima perdita per i ricorrenti in ragione della dimidiazione del valore delle loro attività e della situazione di complessiva incertezza organizzativa e gestionale nella quale sono obbligati a rimanere.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

previa sospensione, che codesto On.le Tribunale voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe.

Con vittoria di spese processuali e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

Messina-Catania, 4 gennaio 2016


Prof. Avv. Antonio Saitta

Procura speciale alle liti

Io sottoscritto Dott. Massimo Trischitta, titolare della Farmacia Trischitta Dott. Massimo (P. IVA 01990940833), corrente in Messina, S.S. 113 Km. 31,40, frazione Orto Liuzzo, delego a rappresentarmi e difendermi, nel giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. staccata di Catania, il Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec antonio.saitta@certmail-cnf.it), al quale conferisco ogni più ampio mandato per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva.

Previa informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo lui e i suoi collaboratori, a utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Messina, 27 DIC. 2015


Dott. Massimo Trischitta



Le sottoscrizione che precede è vera e autentica

Prof. Avv. Antonio Saitta






Procura speciale alle *liti*

Io sottoscritta Dott.ssa Carlotta Mangano, titolare della Farmacia Mangano Dott.ssa Carlotta, (P. IVA 00398740837), delego a rappresentarmi e difendermi, nel giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. staccata di Catania, il Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec antonio.saitta@certmail-cnf.it), al quale conferisco ogni più ampio mandato per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva.

Previa informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo lui, e i suoi collaboratori, a utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.


Messina, 21 DIC. 2015


Dott.ssa Carlotta Mangano



Le sottoscrizione che precede è vera e autentica

Prof. Avv. Antonio Saitta






Relata di notifica: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 10 settembre 2014, n. 193 previa iscrizione al n. 77 del mio cronologico, ho notificato per conto dei ricorrenti il superiore atto, avente mandato speciale a margine, a:


1) **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, Piazza Unione Europea, 1, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387376-3 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale


Prof. Avv. Antonio Saitta





2) **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede di Messina, Via C. Battisti, 180, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387375-0 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta





3) **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore* e per esso all'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania ivi trasmettendone copia

conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387374-9 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.





Prof. Avv. Antonio Saitta

4) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in Messina, Via La Farina, 236/n (Palazzo Geraci), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387311-3 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Antonio Saitta

5) ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, e per esso all'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715387310-2 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Antonio Saitta

1 N. Raccomandata

76715387376-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-va191E) - SI, [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	COMUNE DI MESSINA		N° CIV.
	PIAZZA UNIONE EUROPEA		
	VIA / PIAZZA 98122 MESSINA		
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		N° CIV.
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		
	Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la cassetta interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 37262 Sez. 09 Coeraz. 399
 Causale: AG 24/01/2016 19:01
 Peso gr.: 22 tariffa E 7.70 Affr. E 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. auto: 767125261963
 (accettazione manuale) TASSE

2 N. Raccomandata

76715387375-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-va191E) - SI, [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ORDINE DEL FARMACIAI: PROVINCIA DI MESSINA		N° CIV.
	VIA C. SARTORI		
	VIA / PIAZZA 98122 MESSINA		
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		N° CIV.
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		
	Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la cassetta interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 37262 Sez. 09 Coeraz. 400
 Causale: AG 14/01/2016 11:03
 Peso gr.: 22 tariffa E 7.70 Affr. E 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. auto: 767125261963
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76715387374-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex watsrd) - St. (H) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	ORDINE FARMACISTICO PROV. DI CATANIA C.D. 841	
	VIA / PIAZZA	DISIRETTUALE DELLA MARE DI CATANIA	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Av. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37262 Sez. 09 Operaz. 401
 Causele AG 04/01/2016 19:04
 Peso gr.: 72 Tariffa € 7,70 Affr. € 7,70
 Serv. Regg.: AR
 Cod. post.: 76715387374-9
 Accettazione manuale

TASSE

N. Raccomandata

76715387311-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex watsrd) - St. (H) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	
	VIA / PIAZZA	VIA LA FARINA	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Av. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37262 Sez. 09 Operaz. 402
 Causele AG 04/01/2016 19:06
 Peso gr.: 72 Tariffa € 7,70 Affr. € 7,70
 Serv. Regg.: AR
 Cod. post.: 76715387311-3
 Accettazione manuale

TASSE

5

N. Raccomandata

76715387310-2



Posteitaliane

EP0795-EP0480 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 161516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA

RICEVUTA


È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	ASST. 2836.00 ANA SALUTE CH. AVV.	
	VIA / PIAZZA	VIA V. BISAZZA, 14 98122 MESSINA	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	N° CIV.		
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Aw. ANTONIO SAIITA	
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	N° CIV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegna la casella interessata			


Fraz. 37252 Sez. 09 Operaz. 403
 Causale: AG 04/01/2014 19:07
 Peso gr.: 72 Tariffa € 1.70 Affr. € 1.70
 Serv. Agg.: AR
 Ccd. AR: 76712526008
 (accettazione manuale)

TASSE



N° 17
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 18 il 4/1/16
diretto a COMUNE DI MESSINA, PIAZZA UNIONE EUROPEA 98122 MESSINA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>07-01-16</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alle funzioni delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  <small>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, delegatario persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è previsto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 880/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 880/82 e successive modifiche.</small>
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>07-01-16</u> del <u>07-01-16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	scrittore dell'addetto al recapito data firma	

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

76715387376-3

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.11

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)



FARMACIA FRISCHETTA #1

AG



76712526796-3

Prof. Aw. ANTONIO SAITTA
via F Bisazza 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831